

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Prima Sezione Civile

composto dai sigg.ri:

Dott. Giuseppe Campagna *-Presidente*

Dott.ssa Rosalia Gaeta *-Giudice*

Dott.ssa Erica Passalalpi *-Giudice rel.*

riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente

S E N T E N Z A

nella causa iscritta al n. 57 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi civili dell'anno 2018, con ricorso comunicato alla Procura della Repubblica – Sede, vertente

TRA

██████████ (c.f. ██████████), nato a ██████████ il ██████████
 rappresentato e difeso dall'Avv. ██████████ presso il cui studio sito in Reggio Calabria, ██████████
 ██████████ è elettivamente domiciliato giusta procura in atti;

-ricorrente-

E

██████████ (c.f. ██████████), nata a ██████████ il ██████████
 rappresentata e difesa dagli Avv.ti ██████████ e ██████████ presso il cui studio in
 Reggio Calabria, ██████████ è elettivamente domiciliata giusta procura in atti;

-resistente-

OGGETTO: scioglimento del matrimonio.

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Le parti hanno precisato le proprie conclusioni come a verbale del 9.4.2019, rinunciando ai termini di cui all'art. 190 c.p.c.

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO



Viene in decisione il ricorso per scioglimento del matrimonio proposto da [REDACTED] avverso la moglie [REDACTED].

Le parti si unirono in matrimonio in [REDACTED]. Dalla loro unione è nato il figlio, [REDACTED].

Già con ricorso del 4.6.2015, l'odierna parte resistente adiva il Tribunale di Reggio Calabria per ottenere la separazione dal coniuge che veniva, in effetti, pronunciata con sentenza non definitiva n. 1665 del 20.10.2016. Il giudizio di separazione è poi proseguito fino all'udienza del 9.4.2019, quando è stato rimesso al Collegio per la decisione. All'odierna camera di consiglio il Collegio ha, quindi, definito tanto il giudizio separativo quanto quello divorzile, aderendo a quella giurisprudenza che ritiene che, una volta emessa l'ordinanza presidenziale in sede di divorzio, il giudice della separazione non potrà più pronunciarsi sulle questioni genitoriali, ma solo su quelle economiche, competendo la pronuncia sulle prime proprio al giudice del divorzio.

Nel caso di specie, il giudizio divorzile ha avuto breve durata.

Infatti, introdotto con ricorso depositato in data 3.1.2018, ha visto la fase presidenziale chiudersi con ordinanza del 4.5.2018 che ha integralmente confermato le condizioni della separazione e, per il resto, rimesso la causa nanti al G.I.

Nanti al G.I. non sono state avanzate istanze istruttorie, ma le parti all'udienza del 9.4.2019 hanno precisato le proprie conclusioni, chiedendo che, in ordine alla gestione del figlio minore, il Tribunale adito confermi i provvedimenti già adottati in sede di separazione.

Hanno, inoltre, espresso parere favorevole alla nomina di un coordinatore genitoriale nella persona della Dott.ssa [REDACTED].

Entrambe le parti hanno rinunciato ai termini di cui all'art. 190 c.p.c. e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.

Tanto premesso, si osserva innanzitutto che la domanda di pronuncia di scioglimento del matrimonio merita accoglimento.

Ed invero, il tempo ormai trascorso dalla separazione, con le conclusioni riportate da entrambe le parti e le allegazioni emergenti dalle contrapposte richieste, convince dell'insanabilità della frattura del rapporto coniugale e dell'intollerabilità della convivenza.

Va, dunque, dichiarato lo scioglimento del matrimonio fra [REDACTED] e [REDACTED].



Quanto alle domande accessorie, il Collegio ritiene che vada preliminarmente disposto l'affido condiviso del minore, Pasquale, ad entrambi i genitori.

E' vero, infatti, che nel corso del giudizio separativo era stato disposto l'affido al Comune di [redacted] e che tale misura è stata perpetuata anche nel giudizio divorzile, avendo il Presidente integralmente confermato le condizioni della separazione.

E' altresì vero, tuttavia, che tale limitazione della responsabilità genitoriale si era resa necessaria per consentire un allentamento della conflittualità esistente fra le parti e, quindi, la buona riuscita delle misure e degli interventi disposti in favore dei coniugi e del figlio minore. Allo stesso scopo, nel giudizio separativo era stato anche nominato un curatore speciale del minore.

In effetti, nel tempo le iniziative attivate hanno consentito, pur a fronte di una conflittualità rimasta elevata, di ottenere dalle parti decisioni concordate nell'interesse del figlio minore e una sostanziale normalizzazione dei rapporti padre-figlio i cui incontri inizialmente non riuscivano, invece, neppure a realizzarsi.

Per questo, il Collegio ritiene che sussistano oggi le condizioni per disporre l'affido condiviso del minore.

Infatti, non vi sono elementi per revocare in dubbio l'idoneità genitoriale delle odierne parti, sia pure con i limiti che ciascuna di esse presenta.

Il problema è l'elevata conflittualità della *ex* coppia che rende complesso per le parti reperire una soluzione di sintesi quando sono chiamate a confrontarsi e decidere in ordine al figlio minore.

E' noto, tuttavia, che l'eventuale conflittualità presente fra i genitori non giustifica, secondo la giurisprudenza prevalente, una deroga alla regola dell'affido condiviso. Regola che, dunque, anche in tal caso va confermata. Tanto più che la definizione tanto del giudizio separativo quanto del giudizio divorzile avrà l'effetto di allentare lo scontro fra i genitori che, in ogni caso, sia pure con la mediazione del curatore speciale e del Comune affidatario del minore e, da ultimo, anche del Consultorio [redacted], hanno comunque dimostrato di riuscire a maturare scelte condivise.

Peraltro, per consentire l'effettiva attuazione del progetto di genitorialità condivisa ed evitare che l'esercizio della responsabilità genitoriale ritorni il terreno elettivo di scontro, ritiene il Collegio che i risultati raggiunti debbano consolidarsi ed all'uopo occorre che entrambe le parti proseguano i percorsi psicoterapici individuali presso il Consultorio [redacted], già avviati nel corso del giudizio di separazione.



Dovrà inoltre proseguire il servizio di educativa domiciliare presso la casa del padre per un'ora settimanale e presso la casa della madre per un'altra ora settimanale.

Infine, si ritiene opportuno nominare un coordinatore genitoriale che possa aiutare i genitori nell'attuazione del progetto di genitorialità condivisa, contribuendo a mantenere basso, se non a evitare *tout court*, il livello del conflitto e agevolando l'individuazione di soluzioni condivise rispetto alle scelte fondamentali della vita del minore [REDACTED].

La figura del coordinatore genitoriale, ben nota in altri ordinamenti, è già stata sperimentata in giurisprudenza (si vedano l'ord. del Trib. Milano, Sezione IX Civile – Famiglia, del 7.7.2016 e sent. del Trib. di Mantova, Prima Sezione, del 5.5.2017) proprio col compito di prevenire il ricorso a provvedimenti giudiziali in punto di responsabilità genitoriale. Essa viene, infatti, individuata con lo specifico compito di facilitare la risoluzione delle dispute fra genitori altamente conflittuali e con lo scopo di ridurre l'eccessivo ricorso ad azioni giudiziarie; il coordinatore non ha poteri processuali, perché suo scopo è quello di risolvere il conflitto al di fuori del processo.

Le critiche che una parte della giurisprudenza ha mosso a tale figura, con particolare riferimento alla confusione che la stessa rischierebbe di ingenerare, - a giudizio di questo Collegio - non colgono nel segno, poiché in realtà nessuna confusione si ingenera purché siano dettagliatamente individuati i compiti che l'Autorità Giudiziaria rimette al coordinatore genitoriale.

Nella specie, entrambe le parti hanno espresso parere favorevole alla nomina di tale figura ed anzi hanno indicato nella Dott.ssa [REDACTED] il soggetto da nominare nell'incarico.

Il Collegio ritiene che al coordinatore scelto dalle parti vadano rimessi i seguenti compiti: 1) verificare la concreta attuazione dei percorsi disposti in favore delle parti; 2) verificare la concreta attuazione degli eventuali percorsi destinati al minore [REDACTED] secondo le indicazioni del neuropsichiatra infantile, operando un coordinamento con gli interventi in atto sui genitori; 3) mediare fra i genitori affinché compiano, nell'interesse del figlio, scelte condivise in tema di salute, di educazione e di formazione; 4) salvaguardare e preservare la relazione tra i genitori e il minore fornendo le opportune indicazioni eventualmente correttive dei comportamenti disfunzionali dei genitori rispetto al progetto di crescita e autonomizzazione del figlio, anche tenuto conto degli esiti della consulenza tecnica d'ufficio resa dalla Dott.ssa [REDACTED] nella procedura separativa; 5) guidare i genitori a negoziare ed accordarsi sul tempo da trascorrere e condividere con il minore e, per l'effetto, coadiuvare le parti ad aggiornare periodicamente, in funzione delle esigenze del minore, un calendario degli incontri padre-figlio, verificandone nel tempo la concreta attuazione; 6) segnalare con urgenza all'Autorità Giudiziaria ogni condizione di concreto pregiudizio psicofisico

Firmato Da: CAMPAGNA GIUSEPPE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2c61be76be939ba1e0c74e1080130553 - Firmato Da: PASSALUPIERICA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 36ccf8814d63cdf6c3a7a0fede149b



del minore che venisse ad essere ravvisata.

Ritiene il Collegio che il ruolo di coordinatore familiare vada effettivamente attribuito alla Dott.ssa [REDACTED], per la conoscenza dalla stessa maturata del nucleo familiare e per la fiducia manifestata nei suoi confronti da entrambe le parti. Con la precisazione necessaria che i costi del coordinatore familiare dovranno essere ripartiti tra i genitori nella misura del 50% e che, salvo diverso accordo delle parti, l'incarico del coordinatore genitoriale avrà durata biennale.

Va poi disposta, la collocazione del minore presso la madre.

Con riferimento al regime delle visite, va allo stato recepito l'accordo intervenuto fra i genitori all'udienza del 12.2.2019 e, quindi, va disposto che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio minore Pasquale: *“giovedì e venerdì e, a settimane alterne, sabato dalle 14 alle 17.30 e, nella settimana in cui il padre non vede il figlio il sabato, domenica dalle 10 alle 14.30. per evitare contatti fra le parti, stante l'ammonimento del Questore, il minore verrà consegnato ove necessario, ai bisnonni materni”*. Festività secondo il regime dell'alternanza. Durante le vacanze estive, il padre potrà vedere e tenere con sé il minore, salvo diverso accordo, cinque giorni nel mese di luglio dalle 10 alle 20 e cinque giorni nel mese di agosto dalle 10 alle 20. Con la mediazione del coordinatore familiare, andrà infine prevista anche la graduale introduzione dei pernotti presso il padre nella misura, dapprima, di un pernotto al mese e poi di due pernotti al mese.

Resta da affrontare la questione economica.

Al riguardo si osserva che *ex lege* entrambi i genitori sono obbligati a partecipare al mantenimento della prole, in proporzione alla propria capacità economica; in ragione di ciò, il Collegio, aderendo all'autorevole giurisprudenza della Suprema Corte, ritiene addirittura che anche il genitore disoccupato debba contribuire al mantenimento dei figli, dovendo ragionevolmente presumersi che lo stesso possa svolgere lavori, anche saltuari ed occasionali, che gli consentano di procacciarsi risorse da destinare al sostentamento della prole.

Ora, nella specie, entrambe le parti svolgono attività lavorativa remunerata.

Nel corso del giudizio, non sono emerse contestazioni in ordine alla rispettiva capacità economica né le parti hanno chiesto che il Tribunale adito disponesse accertamenti in tal senso.

Pertanto, in considerazione delle risultanze in atti e dell'età del minore [REDACTED], il Collegio ritiene di confermare a carico di [REDACTED] il contributo già stabilito in sede presidenziale, nella misura di 250,00 euro, da corrispondere a [REDACTED] entro il giorno 5 di ogni



mese, oltre al 50% delle spese straordinarie (intendendosi per spese straordinarie: SPESE STRAORDINARIE subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie: 1. Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola e servizio di baby sitting laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza; 2. Spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto); 3. Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica; 4. Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia; 5. Organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli. Il coniuge che sostiene la spesa straordinaria potrà considerare acquisito il consenso dell'altro coniuge, decorsi giorni 20 (o con diverso termine, motivatamente occorrendo) dall'invio della richiesta. Il dissenso dovrà essere espresso e documentabile). SPESE STRAORDINARIE OBBLIGATORIE, per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto).

In considerazione delle statuizioni che precedono, le spese di lite vanno integralmente compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa come in epigrafe promossa, così provvede:

- pronuncia lo scioglimento del matrimonio fra **[REDACTED]** e **[REDACTED]**, uniti in matrimonio in data 31.8.2013 a **[REDACTED]**, con atto trascritto al n. **[REDACTED]**, parte II, serie C dell'anno **[REDACTED]**;

- dispone che, a cura della cancelleria, la presente sentenza, allorché sarà passata in giudicato,

Firmato Da: CAMPAGNA GIUSEPPE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2c61be76be99ba1e0c74e1080130553 - Firmato Da: PASSALALPIERICA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 36cc88f4d63c8ff6c3a7a0fede1486b



venga trasmessa in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di [REDACTED] per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396;

- dispone l'affido condiviso del minore [REDACTED] ad entrambi i genitori;
- stabilisce che il predetto minore resti collocato presso la madre;
- dispone che il padre possa vedere e tenere con sé il minore secondo il seguente calendario: giovedì e venerdì e, a settimane alterne, sabato dalle 14 alle 17.30 e, nella settimana in cui il padre non vede il figlio il sabato, domenica dalle 10 alle 14.30. per evitare contatti fra le parti, stante l'ammonimento del Questore, il minore verrà consegnato ove necessario, ai bisnonni materni. Festività secondo il regime dell'alternanza. Durante le vacanze estive, il padre potrà vedere e tenere con sé il minore, salvo diverso accordo, cinque giorni nel mese di luglio dalle 10 alle 20 e cinque giorni nel mese di agosto dalle 10 alle 20;
- sollecita entrambe le parti a proseguire i percorsi già intrapresi presso il Consultorio Familiare [REDACTED] al quale conferma l'incarico già conferito;
- dispone la prosecuzione del servizio di educativa domiciliare come meglio specificato in parte motiva;
- nomina quale coordinatore genitoriale la Dott.ssa [REDACTED], con compenso a carico dei genitori nella misura del 50% e per la durata di due anni, attribuendo alla stessa i compiti meglio specificati in parte motiva;
- pone a carico di [REDACTED] per il mantenimento del figlio [REDACTED] un contributo, da versare a [REDACTED] entro il giorno 5 di ogni mese, pari a 250,00 euro complessivi, annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo Famiglia in uso presso questo Tribunale;
- rigetta, per il resto, ogni ulteriore domanda;
- spese compensate.

Si comunichi al coordinatore genitoriale, Dott.ssa [REDACTED], nonché al Comune di [REDACTED] ed al Consultorio Familiare [REDACTED]

Così deciso in Reggio Calabria, nella camera di consiglio del 29.5.2019

Il Giudice Estensore



Dott.ssa Erica Passalupi

Il Presidente

Dott. Giuseppe Campagna

